

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifiche all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale

Presentata il 23 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene che il forte radicamento della cultura della casa presso il popolo sia degno della massima tutela attraverso agevolazioni rivolte a sostenere chi lavora e investe i propri risparmi nel « mattone ». La *domus* non è solo il focolare domestico, « centro » degli affetti familiari, porto sicuro dove riparare per ritrovare certezze e stabilità in una realtà sempre più mutevole, luogo dove per eccellenza si forma una famiglia; sentirsi « a casa propria » significa anche assicurarsi una vecchiaia serena laddove nemmeno più la pensione rappresenta un punto fermo per chi ha lavorato una vita

intera. La casa è un'autentica assicurazione sulla vita che garantisce dai contraccolpi della sorte e permette di trasmettere ai propri eredi non solo affetti, ma anche risorse tangibili nella continuità di sforzi generazionali volti al miglioramento di sé e della società civile nel tempo.

La presente proposta di legge prende spunto dalle vicende occorse sui mercati finanziari che hanno condotto ad una forte riduzione del tasso di sconto e alla discesa dei tassi di interesse, in particolare del tasso applicato sui mutui fondiari da parte delle banche. All'atto della

stipula di un finanziamento i soggetti contrattuali, mutuatario e banca, si accollano il rischio finanziario di oscillazione del tasso d'interesse e dal momento che, in conseguenza di tali fluttuazioni, possono verificarsi situazioni eccezionali, come quella di chi, in un recente passato, stipulò validi contratti di mutuo a tassi reputati oggi addirittura usurari, si ritiene necessario fornire al soggetto più debole, a chi decide cioè di acquistare quel bene primario che è la casa, un punto di riferimento slegato dall'alea dei mercati finanziari. A tale proposito si considera indispensabile procedere ad un aumento della quota detraibile degli in-

teressi passivi sostenuti dal contribuente in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto e per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Si intende inoltre sottolineare una motivazione di carattere più squisitamente finanziario, che conduce a sostenere l'opportunità del suddetto aumento della quota degli oneri detraibili; l'importo massimo detraibile, fissato inizialmente nel 1993, richiede un adeguamento commisurato alla svalutazione monetaria verificatasi nel corso degli anni, in modo da rendere più oggettiva, realistica e utile la detraibilità degli oneri stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi delle persone fisiche per oneri relativi all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione principale, le parole: « 7 milioni di lire », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 4590,79 euro ».

2. All'articolo 13-*bis*, comma 1-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 5 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3060,52 euro ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 65.348,33 euro per il 2002, a 86.714.784,87 euro per il 2003 e a 96.916.524,27 euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019720